



Fiscal Approfondimento

La circolare di aggiornamento professionale

N. 42

11.11.2016

Rottamazione cartelle esattoriali: dalla valutazione di convenienza alla presentazione dell'istanza

Esempi pratici e ausilio nella lettura della cartella esattoriale

A cura di **Andrea Amantea**

Categoria: Accertamento e riscossione
Sottocategoria: Varie

Con la pubblicazione dell'apposito modulo di richiesta sul sito dell'Agente di riscossione Equitalia, diviene pienamente operativa la definizione agevolata delle cartelle esattoriali introdotta dal D.L. 193/2016, cosiddetto decreto fiscale. Partendo dalle disposizioni normative contenute nel decreto andremo ad affrontare passo per passo i passaggi principali collegati alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata fornendo al lettore le linee guida da seguire per una corretta valutazione di convenienza della sanatoria, ricorrendo ad opportuni esempi pratici e mettendo in risalto alcune indicazioni circa la lettura della stessa cartella oggetto di definizione agevolata.

PREMESSA

L'art. 6 del D.L. 193/2016 prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti in ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Parliamo di definizione agevolata in quanto il debitore che intende definire la propria posizione debitoria collegata alla notifica di una cartella esattoriale può farlo senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali.

L'agevolazione si sostanzia in un abbattimento sugli importi riportati in cartella non di poco conto che soprattutto per le somme iscritte a ruolo in data più "remota" potrebbe avere degli effetti ancora più rilevanti.

I principali punti che andremo ad analizzare possono essere così individuati:

- **Soggetti beneficiari;**
- **ambito oggettivo della definizione agevolata;**
- **la lettura della cartella esattoriale;**
- **la verifica dei termini di notifica;**
- **esempi pratici;**
- **la presentazione dell'istanza;**
- **il nodo del contenzioso;**
- **un caso particolare.**

**SOGGETTI
BENEFICIARI E
AMBITO
OGGETTIVO
DELL'AGEVO-
LAZIONE**

Cosa dice la normativa?	Dal punto di vista pratico
<p>Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale,</p>	<p>Il contribuente dal punto di vista pratico e dell'esborso effettivo provvederà al pagamento integrale delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; • di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli

anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973(..);

interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle **spese di notifica della cartella di pagamento**.

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Cosa sono tenuto a versare


- ✓ Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;
- ✓ l'aggio della riscossione (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
- ✓ spese di rimborso per le procedure esecutive;
- ✓ spese di notifica della cartella di pagamento;
- ✓ interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata.

Cosa non verserò con la definizione agevolata

- ✓ Le sanzioni collegata alla maggiore imposta evasa;
- ✓ gli interessi di mora;
- ✓ le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99).

I tributi interessati

- ✓ Irpef;
- ✓ Ires;



✓ Irap;

✓ contributi previdenziali e assistenziali;

✓ l'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione;

✓ i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quali ad esempio relativi all'Ici o all'IMU rientrano nella rottamazione. Anche altri tributi comunali quali Tarsu, Tares, Tari, rette scolastiche trasporti.


Le disposizioni normative fanno esplicito riferimento ai carichi inclusi in ruoli che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per i quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali; gli effetti della sanatoria potrebbero essere limitate dalle non corrette previsioni normative che escludono al momento i comuni che si sono occupati direttamente o comunque tramite società in house della riscossione. La definizione agevolata potrebbe essere allargata anche alle ingiunzioni fiscali in sede di conversione in legge del decreto in commento. Molti comuni infatti hanno abbandonato in precedenza la riscossione tramite Equitalia per accentrarla tra i propri compiti o affidandola a soggetti terzi.

Somme non oggetto di definizione agevolata

Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate:

- alle risorse comunitarie quali dazi e accise;
- all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

**LA LETTURA
DELLA
CARTELLA
ESATTORIALE**



Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).

Il cosiddetto decreto fiscale prevede espressamente che l'agevolazione si applica relativamente ai carichi inclusi in ruoli e affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015; ma come va letta la cartella esattoriale e quali sono le principali informazioni che deve contenere, ma soprattutto quali sono i termini di notifica che l'agente della riscossione deve rispettare?

La notifica delle cartelle di pagamento trova precise disposizioni normative negli articoli 25, 26 del D.P.R. n. 602/73 e 60 del D.P.R. n. 600/73.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dai soggetti interessati o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Notifica della cartella esattoriale	Modalità di notifica	Regola generale	Deroga
Imprese individuali e società	PEC	Si considera l'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)	Se la pec non risulta valida e attiva, la notifica avviene mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio.
Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata	PEC		

Per le persone fisiche non in possesso della Pec	Domicilio fiscale del contribuente	Comune nella cui anagrafe sono iscritte	
Persone fisiche non residenti	Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.		
Persone fisiche residenti all'estero	Si considera il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza nello Stato.		

Il concessionario della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

I termini della notifica – l'art. 25 del D.P.R 602/73 stabilisce precisi termini di notifica per le cartelle di pagamento; in particolare la stessa va notificata entro il 31 dicembre:

a) **del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

b) **del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta** per le somme che risultano dovute in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale;

c) **del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;**

d) **del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;**

i) **del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti legati ai pagamenti dovuti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (ad esempio basti pensare all'accertamento con adesione).**

La redazione della cartella di pagamento in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Consideriamo una cartella di pagamento relativa a omessi, carenti o tardivi versamenti Irpef legati a comunicazione degli esiti da controllo formale 36 ter del D.P.R. 600/73.

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CONTROLLO MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
2. CONTROLLO MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. CONTROLLO MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

Dichiarazione modello UNICO/2010 presentata per il periodo d'imposta 2009

Somme dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 del 1973.

Comunicazione degli esiti del controllo formale del 06-12-2012, con decadenza dalla rateazione per versamento 9006 omesso della rata

Ai fini della definizione agevolata l'esecutività del ruolo deve riferirsi ad un periodo compreso tra il 2000 e il 2015

Ruolo n. 2014/250188.

Reso esecutivo in data 28-04-2014

Viene indicato l'anno di riferimento del mancato versamento e il codice tributo

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cremona - ufficio territoriale di Crema, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2009	9376	Addizionale comunale all'IRPEF - art.36/ter D.P.R. 600/73 - imposta omessa o carente versamento	22,52	1,05	1,80
2	2009	9377	Addizionale comunale all'IRPEF - art.36/ter D.P.R. 600/73 - interessi omesso versamento	1,34	0,06	0,11
3	2009	9378	Addizionale comunale all'IRPEF - art.36/ter D.P.R. 600/73 - sanzione omessa o carente versamento	6,76	0,31	0,54
4	2009	9377	Addizionale comunale all'IRPEF - art.36/ter D.P.R. 600/73 - interessi omessa o carente versamento	2,39	0,11	0,19
5	2009	9016	IRPEF-imposta-art.36ter D.P.R. 600/1973 omessa o carente versamento	1.841,57	85,63	147,33
6	2009	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso versamento	109,18	5,08	8,73
7	2009	9018	IRPEF-sanzioni-art.36ter D.P.R. 600/1973 omessa o carente versamento	552,47	25,69	44,20
8	2009	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omessa o carente versamento	195,74	9,10	15,66
9	2009	917A	Addizionale regionale all'IRPEF-imposta-art.36ter D.P.R. 600/1973 omessa o carente versamento	53,07	2,47	4,25
10	2009	9177	Addizionale regionale all'IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso versamento	3,15	0,15	0,25
11	2009	9178	Addizionale regionale all'IRPEF-sanzioni-art.36ter D.P.R. 600/1973 omessa o carente versamento	15,92	0,74	1,27
12	2009	9177	Addizionale regionale all'IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omessa o carente versamento	5,64	0,26	0,45
Totale				2.809,75	130,65	224,78
Totale da pagare (entro le scadenze)				euro 2.940,40		

Trascorsi 60 gg dalla notifica

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **3.034,53**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione. Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Addizionale comunale

Aggio di riscossione al momento pari al 6%

Interessi di mora art.30 D.P.T. 602/73

Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Attualmente sono pari al 4,13%.



Con una serie di esempi pratici andiamo ad analizzare quello che è il reale risparmio per il contribuente che intende ricorrere alla definizione agevolata delle cartelle.

Esempio n°1

Un contribuente riceve a novembre del 2015 una cartella di pagamento da cui risulta una maggiore imposta Irpef da versare pari a 2.000 euro. Lo stesso non provvede ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
Maggiore Irpef da versare	2000	2000
Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	600	
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	300 (in via esemplificativa)	300
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400	400	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs 112/99); L'Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 è pari all'8% per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella	264	184
Spese di notifica	6	6
Totale da versare	3570	2490

Risparmio effettivo

La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 30%.



Esempio

Esempio n° 2

Ad un sostituto d'imposta nel 2011 viene notificata una cartella esattoriale per mancate ritenute effettuate su retribuzioni versate ad un dipendente. Si tratta di importi iscritti a ruolo da versamenti omessi, tradivi o carenti di somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato.

Il debitore non provvede al pagamento neanche trascorsi 60 gg dalla notifica.

L'importo della cartella è così articolato:

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
Ritenute da versare a seguito di comunicazione	1560	1560
Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	468,00	0
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	150 euro (in via esemplificativa)	150
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400	220	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99); L'Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2009 31/12/2012 per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella è pari al 9%	215,82	153,90
Spese di notifica	8	8
Totale da versare	2621,82	1871,90

Risparmio effettivo

La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 29%.



Esempio

LE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Un contribuente nel 2007 ha ricevuto una sanzione per violazione al codice della strada per un importo pari a 450 €; non provvedendo al pagamento di quanto dovuto nel 2010 riceve apposita cartella esattoriale di Equitalia.

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
"Multe"	450	450
Maggiorazione Legge 689/81	200	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99);	58,5	40,5
Spese di notifica	6	6
Totale da versare	714,5	496,50

Risparmio effettivo

La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 30%.

Aggio e oneri di riscossione

Pagamento della cartella	Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016	Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015	Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica	3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell'ente creditore	4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell'ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica	6% a carico del debitore	8% a carico del debitore	9% a carico del debitore



Esempio

I contributi INPS

Un contribuente nel 2010 riceve una cartella di pagamento relativa a dei contributi Inps non versati.


Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
Contributi non versati	1885,75	1885,75
Sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46	448,58	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs 112/99);	213,69	169,72
Spese di notifica	5,88	5,88
Totale da versare	2.593,9	2061,35
Risparmio effettivo		
La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 21%.		

**LA
SANATORIA
PER LE
DILAZIONI IN
CORSO**

Per i contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l'Agente della riscossione la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle è comunque ammessa.

L'art. 6 al comma 8 prevede che la facoltà di definizione agevolata *può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016; in questo caso:*

- ✓ ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- ✓ non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;



- ✓ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Anche qualora l'ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell'obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente che ha già in essere una dilazione deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.



Esempio n° 3

La dilazione agevolata e la dilazione in corso

Un contribuente riceve a novembre del 2015 una cartella di pagamento da cui risulta una maggiore imposta Irpef da versare pari a 2.000 euro. Lo stesso non provvede ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. A febbraio 2016 presenta richiesta di dilazione ordinaria regolarmente accettata con una previsione di dilazione pari a 24 mesi.

Le somme a debito sono così rappresentate:

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Importi versati al 31 dicembre 2016	Definizione agevolata della cartella
Maggiore Irpef da versare	2000	900	1100

Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	600	300	0
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	300 (in via esemplificativa)	150	150
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400	400	200	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99); l'Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 è pari all'8% per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.	264	124	100
Spese di notifica	6	6	0
Totale da versare	3570	1680	1350
Risparmio effettivo			
Anziché versare il residuo di 1890 (3570- 1680) provvederà in seguito alla dilazione agevolata a versare 1350, con un risparmio effettivo di circa il 29%. A scopo esemplificativo non sono stati considerati gli interessi di dilazione della rateazione originaria.			

**MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI
DEFINIZIONE
AGEVOLATA**

Con un avviso pubblicato in data 4 novembre sul proprio sito, Equitalia ha informato i contribuenti interessati che è disponibile il modello DA1 ai fini della richiesta di definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, cosiddetto decreto fiscale.

Il modello è disponibile al seguente link <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf>.

Andiamo ad analizzarne il contenuto simulando una compilazione relativa alla seguente cartella esattoriale:

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
13	2010	9016	IRPEF-imposta-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso o carente versamento			
14	2010	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso versamento	407,85	18,97	32,63
15	2010	9018	IRPEF-sanzioni-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso o carente versamento	17,43	0,81	1,39
16	2010	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso o carente versamento	122,36	5,69	9,79
17	2010	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 tardivo versamento	32,88	1,53	2,63
18	2010	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 tardivo versamento	0,57	0,03	0,05
19	2010	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 tardivo versamento	0,85	0,04	0,07
				0,22	0,01	0,02
Totale				582,16	27,08	46,58
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 609,24	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 628,74	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
Vedere sezione "Informazioni utili".

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata



A Equitalia Servizi di riscossione SpA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹:

- presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA utilizzando **questo modulo**;
- inviando **questo modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (l'elenco delle e-mail/PEC è pubblicato a pagina 4).

DA1

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(Art. 6 del D.L. n. 193/2016)

Il/La sottoscritto/a..... Rossi Marco nato/a il..... 20-10-72

a..... Cosenza (Prov.....CS) codice fiscale..... RSS MR C82R20D086P

in proprio (per persone fisiche);

in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

..... codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:

l'indirizzo PEC.....

la propria abitazione;

il proprio ufficio/la propria azienda;

altro (indicare eventuale domiciliatario).....

Comune..... COSENZA (Prov.CS.)

Indirizzo..... V IA, CASTELLO 12 CAP. 87010...Telefono... 0963/20154758

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia² dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	1020821878	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

¹ In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono esclusivamente quelle rese disponibili sul portale www.gruppoequitalia.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul medesimo sito.

In base alle note che accompagnano il modello di definizione agevolata la stessa può riguardare Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell'Inps.

e⁴, con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi:

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico

Tale campo va compilato nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati.

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di

in UNICA SOLUZIONE;

oppure

con pagamento DILAZIONATO nel seguente numero di rate:

2 rate 3 rate 4 rate

Il numero massimo di rate non può essere superiore a 4

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge⁵. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato l'effetto.

e⁶ di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle

La rinuncia ad eventuali contenziosi in corso

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

oppure

che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data ..Cosenza, 16 novembre 2016..... FirmaMarco Rossi.....

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.L. n. 193/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Luogo e data Firma

⁴ Compilare i campi nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati.

⁵ Pari al 4,6% annuo in base all'art. 21, comma 1, DPR n. 602/1973 richiamato dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016.

⁶ Barrare solo in caso si desideri pagare mediante domiciliazione sul conto corrente.

Mod. DA1 - rev. 02 del 04/11/2016

La terza pagina del modello è invece dedicata all'eventuale delega per la presentazione del modello e al personale di Equitalia che ne gestisce la richiesta.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra

- a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza

dal/dalla Sig./Sig.ra

identificato/a mediante documento di riconoscimento

numero rilasciato da in data

.....
Data Nome, cognome e firma del dipendente addetto

Infine viene fornito anche l'elenco delle caselle e-mail/pec delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA per coloro che intendono usufruire di tale canale per l'invio dell'istanza.

ELENCO DELLE CASELLE E-MAIL/PEC
delle Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di riscossione SpA
ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle **Dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata**

Direzione Regionale	E-mail	PEC
Abruzzo	adesione.abruzzo@equitaliariscossione.it	adesione.abruzzo@pec.equitaliariscossione.it
Basilicata	adesione.basilicata@equitaliariscossione.it	adesione.basilicata@pec.equitaliariscossione.it
Calabria	adesione.calabria@equitaliariscossione.it	adesione.calabria@pec.equitaliariscossione.it
Campania	adesione.campania@equitaliariscossione.it	adesione.campania@pec.equitaliariscossione.it
Emilia Romagna	adesione.emiliaromagna@equitaliariscossione.it	adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it
Friuli Venezia Giulia	adesione.friulivenezia Giulia@equitaliariscossione.it	adesione.friulivenezia Giulia@pec.equitaliariscossione.it
Lazio	adesione.lazio@equitaliariscossione.it	adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
Liguria	adesione.liguria@equitaliariscossione.it	adesione.liguria@pec.equitaliariscossione.it
Lombardia	adesione.lombardia@equitaliariscossione.it	adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it
Marche	adesione.marche@equitaliariscossione.it	adesione.marche@pec.equitaliariscossione.it
Molise	adesione.molise@equitaliariscossione.it	adesione.molise@pec.equitaliariscossione.it
Piemonte/Val d'Aosta	adesione.piemontevalleaosta@equitaliariscossione.it	adesione.piemontevalleaosta@pec.equitaliariscossione.it
Puglia	adesione.puglia@equitaliariscossione.it	adesione.puglia@pec.equitaliariscossione.it
Sardegna	adesione.sardegna@equitaliariscossione.it	adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it
Trentino Alto Adige	adesione.trentinoaltoadige@equitaliariscossione.it	adesione.trentinoaltoadige@pec.equitaliariscossione.it
Toscana	adesione.toscana@equitaliariscossione.it	adesione.toscana@pec.equitaliariscossione.it
Umbria	adesione.umbria@equitaliariscossione.it	adesione.umbria@pec.equitaliariscossione.it
Veneto	adesione.veneto@equitaliariscossione.it	adesione.veneto@pec.equitaliariscossione.it

N.B. Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è NECESSARIO allegare copia del documento di identità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003)

Equitalia Servizi di riscossione SpA Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Officiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla dichiarazione di adesione.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ad altra società del Gruppo Equitalia;
- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Equitalia Servizi di riscossione SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Legale, via Grezar 14 - 00142 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica: privacy@equitaliariscossione.it


I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

Mod. DA1 - rev. 02 del 04/11/2016

pag. 4

IL NODO DEL CONTENZIOSO

Il fatto di rinunciare al proseguimento del giudizio pendente, comporta un'attenta valutazione della controversia in atto, al fine di verificare se vi è convenienza di aderire alla definizione agevolata ovvero alimentare il contenzioso. Si premette che, nel contenzioso tributario è previsto che la proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato, in quanto gli Uffici sono legittimati a riscuotere le somme dovute sulla base del provvedimento impositivo notificato. In proposito, l'articolo 15, comma 1, del DPR n. 602/1973, dispone, nei fatti, che una volta notificato l'atto impositivo, l'ente creditore forma il ruolo a titolo provvisorio, per la riscossione di un terzo degli importi indicati nell'atto stesso a titolo d'imposte, contributi,



premi e relativi interessi. La norma, in realtà, tratta delle imposte sui redditi, ma stante il rinvio operato dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 446/1997 alle regole contenute nel DPR n. 602/1997, l'iscrizione a titolo provvisorio riguarda anche l'Irap. Inoltre, per effetto dell'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, la disciplina di cui al citato articolo 15, si applica anche all'Iva.

Occorre, infine, osservare che, a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi dell'articolo 29 del D. L. n. 78/2010, gli accertamenti sono divenuti esecutivi, con la conseguenza che viene eliminata la fase dell'iscrizione a ruolo, ma il contribuente ha l'obbligo di versare gli importi nella percentuale, indicata nel menzionato articolo 15, entro il termine di proposizione del ricorso.

Non bisogna, poi, tralasciare il fatto che, ai sensi dell'articolo 68, del D.Lgs. n. 546/1992, se il contribuente è soccombente in primo grado, il tributo risultante dall'atto impugnato, con i relativi interessi, deve essere pagato per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributari provinciale che respinge il ricorso ovvero per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.

La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso

La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso		
Quando	In caso di	Quanto
dopo la notifica dell'accertamento	- imposte dirette, Iva, imposta di registro - sanzioni	Rispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale*	- sentenza sfavorevole al contribuente - sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente	Rispettivamente: per i due terzi**, per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.

** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.

Con riguardo alle sanzioni, l'articolo 19 del D.Lgs. n. 472/1997, dispone che la riscossione delle sanzioni, in presenza di ricorso, deve avvenire per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, per l'ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso e, infine, per il residuo ammontare determinato nella sentenza di secondo grado.



Esempio

Come già evidenziato, il contribuente che ha in atto un contenzioso tributario deve valutare se continuare il giudizio oppure usufruire della definizione agevolata relativa alla rottamazione delle cartelle, considerando che la definizione stessa comporta la rinuncia al giudizio.

Si focalizza l'attenzione sul caso di un contribuente che ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento contenente:

- ↳ **maggiori imposte per euro 179.944, 00;**
- ↳ **interessi per euro 31.873,12;**
- ↳ e **sanzioni** per euro 180.460,00;
- ↳ per un **totale complessivo** di euro 392.277,12.

A seguito della presentazione del ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha affidato all'agente della riscossione:

- ↳ **l'importo di euro 59.948,00 pari a 1/3 delle imposte;**
- ↳ **euro 10.624,00, pari a 1/3 degli interessi;**
- ↳ oltre a **spese di notifica per euro 8,75 ed aggio pari a euro 5.649,16;**
- ↳ per un **totale complessivo di euro 76.229,91.**

Aderendo alla rottamazione delle cartelle, il contribuente dovrebbe versare:

- ↳ l'importo di euro 76.229,91, anche dilazionato, rinunciando così al giudizio.

Rimane il dubbio se la restante parte pari:

- ↳ a euro **119.996,00 per imposte;**
- ↳ euro **21.249,12 per interessi;**
- ↳ oltre le **sanzioni per euro 180.460,00**, peraltro, non iscritte nei ruoli affidati all'agente della riscossione, vengono rimosse successivamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il dubbio deriva dal fatto che, la rottamazione delle cartelle, riguarda solo la parte delle imposte, degli interessi legali e della remunerazione del servizio di riscossione iscritti a ruolo, mentre non viene disposto circa "la destinazione" degli altri importi presenti nell'atto di accertamento non affidati al servizio di riscossione.



Attenzione

Inoltre, poiché le sanzioni non sono dovute se iscritte nei ruoli, ci si chiede se quelle contenute nell'atto di accertamento non ricompresi nei ruoli stessi, sono richieste per intero dall'Agenzia delle Entrate ovvero vengono annullate a seguito dell'adesione, da parte del contribuente che aveva impugnato l'atto stesso, alla definizione agevolata. È auspicabile, quindi, un intervento ufficiale al fine di dissipare i dubbi espressi.

**QUANDO SI
PERFEZIONA
L'ISTANZA DI
DEFINIZIONE
AGEVOLATA**

La domanda che a questo punto sorge spontanea è se per le dilazioni in corso, la semplice manifestazione della volontà di ricorrere alla rottamazione produce direttamente il venire meno della dilazione in essere senza ammettere per il debitore interessato la possibilità di successivi ripensamenti che potrebbero indurlo ad abbandonare la via agevolativa della rottamazione e mantenere in essere la dilazione alla quale sta già facendo fronte; ebbene è importante capire se ed eventualmente fino a quale momento tale ripensamento può effettivamente manifestarsi.

Considerando le altre disposizioni normative di cui all'art.6 dello stesso decreto e precisamente al comma 3 e 8 si rileva che:

entro **centottanta giorni** dalla data di entrata del decreto

↳ l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza di ammissione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

↳ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, determina:

**LIMITATAMENTE AI
CARICHI DEFINIBILI**

↳ la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.




Attenzione

Un altro elemento di non poco conto è rappresentato dal fatto che in caso di inadempimento a seguito dell'ammissione al beneficio della rottamazione, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e **il cui pagamento non può essere rateizzato.**

Ciò comporta che il debitore una volta ottenuta la possibilità di rottamare in via agevolativa la cartella esattoriale, qualora dovesse rivelarsi inadempiente, per gli stessi importi, non può più accedere ad alcuna rateazione né ordinaria né straordinaria.

Possano quindi venire a delinearci



Stesso discorso trova fondamento anche per i contribuenti che non hanno alcuna dilazione in corso visto che la semplice presentazione dell'istanza potrebbe precludere loro la successiva richiesta di una dilazione ordinaria o straordinaria.

La scelta della seconda opzione sarebbe sicuramente più percorribile in quanto il contribuente è in grado di porre in essere una valutazione di convenienza del tutto razionale solo dal momento in cui l'Agente della riscossione comunica gli importi effettivamente da versare con la rottamazione; optare invece per un'interpretazione restrittiva delle indicazioni rinvenibili dal decreto significherebbe ancor di più sottolineare un atteggiamento di sfavore per coloro che tramite una dilazione ordinaria o straordinaria in qualche modo cercano di risanare quell'inadempienza collegata alla notifica della cartella esattoriale.


Si attendono dunque specifici chiarimenti o interventi diretti sulle disposizioni normative richiamate che potrebbero avvenire in sede di conversione in Legge dello stesso decreto in commento.

L'art.6 del D.L. 193/2016 oltre a definire i diversi aspetti collegati alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali va ad inquadrare quella che è la procedura ai fini della richiesta della sanatoria degli importi iscritti a ruolo dagli anni dal 2000 al 2015.

Viene espressamente previsto che entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni agevolative il contribuente debba presentare all'agente della riscossione apposita istanza di richiesta di definizione agevolata; gli effetti della presentazione della richiesta sono regolati dal comma 5 dell'art.6 del decreto in commento.

Effetti sulle procedure esecutive

A seguito della presentazione della dichiarazione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione.



L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, **fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione**, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:

- non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le principali procedure esecutive e cautelari poste in essere dagli agenti della riscossione fanno specifico riferimento al fermo amministrativo all'ipoteca sugli immobili, pignoramento ed espropriazione (vendita all'asta) di beni mobili e immobili nonché al Pignoramento presso terzi.

Il fermo amministrativo

In merito al fermo amministrativo il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo con la quale viene messo a conoscenza che il mancato pagamento entro 30 giorni comporterà l'iscrizione al "Pubblico registro automobilistico" (PRA) del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata nella comunicazione.

Proprio in questi 30 giorni il perfezionarsi della definizione agevolata della cartella esattoriale potrebbe comportare per il contribuente il vantaggio di evitare l'iscrizione del fermo e quindi mantenere il pieno godimento del bene oggetto di fermo.

Trascorsi i 30 giorni dovrebbe trovare applicazione quanto previsto per le dilazioni ordinarie; qualora il contribuente definisse la cartella in via agevolata ricorrendo alla rateazione massima di 4 rate ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, puoi richiedere all'Agente della riscossione la sospensione dell'eventuale provvedimento di fermo già iscritto, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.



Ricorda

Si ricorda che per effetto del D.L. 69/2013 Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività d'impresa o della professione da lui esercitata.

Anche per l'ipoteca se non ancora iscritta può essere evitata per effetto della definizione agevolata delle cartelle esattoriali.



Attenzione

L'ipoteca può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta con la quale si informa che il mancato pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni comporta l'iscrizione del vincolo presso i registri immobiliari; il D.L 2 marzo 2012 n°16 ha appunto innalzato da 8 mila a 20 mila euro il valore del debito che consente a Equitalia di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.

UN CASO PARTICOLARE

Nel 2011 mi è stata notificata una cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa per l'emissione di assegni senza provvista come da D.L. 507/99 "depenalizzazione reati minori".

Gli importi che mi sono stati richiesti sono riassunti nella tabella in basso.



Esempio

Descrizione	Anno di riferimento del debito	Carico affidato (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora ¹ (€)	Compensi riscossione (€)	Totale debito scaduto (€)
Ente creditore: Prefettura di Catanzaro						
Numero Ruolo: [redacted]						
Sanz.amm. d.l. 507/99 depenalizz. reati minori(prefettura) erario-Tesoreria Prov.le Stato	2000	18.660,61	18.660,61	14.759,09	867,72	34.287,42
Totale Ente (€)						34.287,42
Diritti di notifica (€)						5,56
Totale documento (€)						34.292,98
Spese di procedura (€)						92,96
Totale dovuto alla data del 07/11/2016 (€)						34.385,94

A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e i compensi di riscossione di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 calcolati sulle



ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili. Inoltre, l'importo indicato potrebbe essere aumentato delle somme dovute per spese di cancellazione dei gravami derivanti da procedure cautelari eventualmente intraprese.

Essendo venuto a conoscenza della possibilità di definire in via agevolata le cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, mi chiedo se anche il mio caso rientra tra quelli ammessi all'agevolazione?

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 è intervenuto in materia di assegni emessi senza provvista (Legge 15 dicembre 1990, n. 386) prevedendo che chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 516,45 a 6197,48 euro a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o superiore a 10.329,00 euro.

In merito al quesito il D.L 193/2016



prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli,



**affidati agli agenti della riscossione negli anni dal
2000 al 2015**

↳ i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora (...) **provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate**, sulle quali sono dovuti gli **interessi nella misura del 4,5%**:



delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;



di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio calcolato sulle somme da versare di cui al primo punto, di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Lo stesso decreto prevede specifiche esclusioni stabilendo che, non possono rientrare nel perimetro della definizione agevolata:

l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte **dei Conti**;

le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.; per quest'ultime la sanatoria opera solo in riferimento agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

Considerando le esclusioni appena richiamate, il suo caso specifico sembrerebbe non essere richiamato; tuttavia permangono dubbi sulla possibilità di ricorrere alla definizione agevolata in quanto essendo nel suo caso presupposto della cartella la sola sanzione amministrativa l'ammissione alla sanatoria che prevede il venir meno della sanzione assorbirebbe il diritto alla riscossione dell'Agente incaricato quasi per la totalità degli importi a debito; al momento non vi è alcuna certezza circa l'esclusione o meno del suo caso specifico per il quale si rimane in attesa di successivi chiarimenti amministrativi e di prassi.

Volendo fare una simulazione, al momento non confermata da alcuna previsione normativa, nel suo caso specifico le somme che andrebbero versate in seguito alla sanatoria potrebbero essere così individuate:


Importi a debito	Cartella originaria	Cartella come da sanatoria
Sanzione amministrativa	18660,61	18660,61
Interessi di mora	14759,09	0

**TABELLA DI
RACCORDO**

Aggio	867,72	867,72 totale
Diritti/spese	92,96	92,96
Costo della notifica	5,56	5,56
Totale	34385,94	19.626,85

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali	
Soggetti interessati	Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015
Agevolazione	Definizione agevolata delle somme da versare
Per quali tributi	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef; • Ires; • Irap; • contributi previdenziali e assistenziali; • l'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione; • i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quali ad esempio relativi all'Ici o all'IMU rientrano nella rottamazione. Anche altri tributi comunali quali Tarsu, Tares, Tari, rette scolastiche trasporti.
Cosa va versato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; 2. Importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Importi non agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; • le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99; • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute

	<p>a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Come richiedere la definizione agevolata	Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione Equitalia.
Entro quando	Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017 che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23.
Dilazione massima richiedibile	<p>Max 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo; • la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; • e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Il responso di Equitalia	Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale)
Come effettuare i pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal contribuente • bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di responso all'istanza presentata dal contribuente; • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
Inadempimento	Insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debito residuo non può essere ulteriormente rateizzato; non trovano applicazione le disposizioni dell'art.19 del D.P.R. 602/73.



Dilazione più ampia, estensione anche ai ruoli relativi al 2016, alle ingiunzioni fiscali e più tempo per presentare l'istanza di ammissione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.


I numerosi emendamenti che sono in questi giorni oggetto di discussione in Commissione Riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) **potrebbero quindi cambiare le disposizioni normative del D.L. 193/2016** nella sua versione attuale che in sede di conversione in legge potrebbe dare spazio ad un perimetro agevolativo di certo rivisto e allargato.

Presentazione istanza e pagamenti rateali

La presentazione dell'istanza stessa potrebbe arrivare fino al 31 marzo 2017 con le previsioni di pagamenti rateali estesi a 5 rate di cui tre dovranno essere pagate nel 2017 e 2 nel 2018; il 70% dell'importo dovuto andrà pagato entro il 2017 mentre il restante 30% andrà saldato entro settembre 2018. Di conseguenza slitta il termine entro il quale gli Agenti della riscossione comunicano al debitore gli importi da corrispondere in seguito alla definizione agevolata.

L'approvazione del testo finale del Decreto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana.

Presentazione istanza



Ingiunzioni fiscali



Novità

Un'altra novità sarebbe rappresentata dall'estensione della sanatoria alle ingiunzioni fiscali. Le disposizioni normative attuali, relativi al cosiddetto decreto fiscale fa espresso riferimento **ai carichi inclusi in ruoli** che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per le quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali.

La definizione agevolata potrebbe quindi essere allargata anche alle ingiunzioni fiscali in quanto molti comuni infatti hanno abbandonato in precedenza la riscossione tramite Equitalia per accentrarla tra i proprio compiti o affidandola a soggetti terzi.



Nota bene

In aggiunta all'art. 6 è dunque previsto l'introduzione dell'art.6 bis che prevede espressamente che *con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2015, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette Entrate.*

Definizione agevolata delle cartelle esattoriali – cosa potrebbe cambiare in sede di conversione del decreto in Legge

	Definizione agevolata come da D.L. 193/2016	Definizione agevolata dopo la conversione in Legge
Somme oggetto di rottamazione	Tutti i ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015	Ruoli e ingiunzioni fiscali affidati a tutti gli agenti della riscossione dal 2000 al 2016

Dilazione richiedibile	<p>Max 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo • la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, • la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 • la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. 	<p>Max 5 rate di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tre dovranno essere pagate nel 2017 per un totale pari al 70% dell'importo dovuto; • 2 nel 2018 per il restante 30% da saldare entro settembre 2018.
Presentazione dell'istanza	23 gennaio 2017	31 marzo 2018
Responso dell'Agente della riscossione	24 aprile 2017	31 maggio 2017

**RIFERIMENTI
NORMATIVI E
DI PRASSI**

- D.L. 22 ottobre n° 193/2016;
- Gazzetta Ufficiale n° 249 del 24 ottobre 2016;
- articolo 30, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- art.13 D.Lgs. 471/97;
- art. 30 del D.P.R. 602/73;
- art. 20 del D.P.R. 602/73;
- Comunicato stampa Equitalia del 4 novembre 2016.

- Riproduzione riservata -